

CODICE ETICO

DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DELLO STATUTO.

INDICE

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Comunità musicale

Art. 3 - Valori fondamentali della comunità musicale

Art. 4 - Regole di condotta

Art. 5 - Obblighi e impegni

Art. 6 - Commissione Etica

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Norme finali

Preambolo

La Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta, istituita con la Legge Regionale 17 marzo 1992 n. 8 (Interventi regionali a favore di una fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta) e costituita con atto costitutivo, rogito notarile del 2 agosto 1994, rep. 5351/15674, registrato ad AOSTA il 22 agosto 1994 al n. 1883 vol. I, assume la denominazione "**Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale**" ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22.

E' una Fondazione costituita ai sensi degli artt. 12 e 14 del Codice Civile.

Ha personalità giuridica di diritto privato in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 808 del 31 agosto 1994, prot. 5523, ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Aosta al n. 183.

Gli scopi della Fondazione sono:

a) lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo, la ricerca e la diffusione delle arti e delle culture musicali popolari in Valle d'Aosta.

b) l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e orientamento a indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale, dotati di appositi indirizzi e programmi da approvarsi dall'Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Legge Regionale 18 luglio 2012 n. 22 i suddetti scopi sono perseguiti anche tramite la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM).

La Fondazione può, altresì, organizzare e gestire corsi di indirizzo amatoriale per tutte le altre discipline artistiche per le quali vi sia una ragionevole e concreta richiesta da parte dell'utenza, a seguito di una opportuna e appropriata analisi dei bisogni formativi e verificate le disponibilità finanziarie.

In ragione delle sue finalità istituzionali la Fondazione può essere anche definita una vera e propria comunità musicale.

Art. 1 - Finalità

1. Il Codice Etico (di seguito denominato Codice) trae ispirazione e riconosce come riferimento fondante i principi espressi nella Costituzione italiana, segnatamente all'art. 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona), all'art. 3 (pari dignità sociale e eguaglianza), all'art. 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), all'art. 11 (ripudio della guerra e promozione della pace), all'art. 33 (libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento), all'art. 34 (diritto allo studio per i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, reso effettivo) e nella Carta Europea dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al diritto degli individui all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua (art. 14). Il Codice promuove, inoltre, il dettato normativo previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
2. Il Codice determina i valori fondamentali di tutta la comunità musicale, come di seguito specificata, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e responsabilità nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a prevenire ogni conflitto, ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. La Fondazione adotta gli strumenti necessari a garantire il rispetto e l'osservanza del presente Codice anche nei confronti dei soggetti esterni, enti pubblici e privati con cui intrattiene rapporti.
3. Il Codice disciplina i comportamenti idonei a:
 - a. realizzare e diffondere i valori fondamentali della libertà, della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
 - b. garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali definiti dallo Statuto e, in particolare, dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, delle pari opportunità, della libertà di insegnamento e di ricerca, nonché di cooperazione culturale e scientifica;
 - c. sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;

- d. sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
 - e. garantire il rispetto del criterio del merito;
 - f. ripudiare il conflitto come mezzo di risoluzione delle controversie e sostenere il confronto tra le persone, nel rispetto del dialogo e della mediazione tra sensibilità divergenti e delle diversità individuali e culturali.
 - g. garantire il rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Fondazione.
4. Il presente Codice non si sostituisce alla legge ma si aggiunge alle disposizioni normative e contrattuali applicabili ai componenti appartenenti alla comunità musicale e dalle quali conseguono diritti e doveri ed eventuali sanzioni in caso di violazione.

Art. 2 - Comunità musicale

1. La comunità musicale è composta dagli amministratori, dall'organo di controllo, dai professori, dal personale tecnico, amministrativo e ausiliario, dai collaboratori e dagli studenti, nonché da ogni altro soggetto operante presso la Fondazione, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali.

Art. 3 - Valori fondamentali della comunità musicale

1. La Fondazione richiede ai componenti la comunità musicale di rispettare, proteggere e promuovere i seguenti principi e valori fondamentali:
- a. libertà e dignità personale;
 - b. correttezza;
 - c. trasparenza, uguaglianza e imparzialità;
 - d. buon nome e reputazione;
 - e. accoglienza e valorizzazione delle diversità, rifiuto di ogni discriminazione e risoluzione di ogni conflitto;
 - f. valorizzazione del merito;
 - g. riservatezza;
 - h. responsabilità nell'assolvimento dei propri doveri.

Art. 4 - Regole di condotta

1. Ciascun componente la comunità musicale è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti al fine di rispettare i valori e i principi di cui al precedente articolo.

a) Libertà e dignità personale:

- I. astenersi da ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture della Fondazione;
- II. astenersi da ogni comportamento che possa configurare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti;
- III. prevenire, reprimere e rimuovere ogni forma di mobbing, verticale o orizzontale, e tutelare e sostenere le vittime;

IV. impegnarsi a contrastare attivamente ogni forma di abuso o molestia a carattere sessuale e a tutelare e sostenere le vittime.

b) Correttezza:

- I. improntare i rapporti con gli altri membri della comunità musicale, con gli organi istituzionali e con quanti entrino in contatto con la Fondazione a principi di lealtà e rispetto reciproco;
- II. adempiere in modo scrupoloso e corretto a tutti i compiti connessi al ruolo ricoperto;
- III. astenersi dal frapporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in ordine all'accesso a documenti amministrativi;
- IV. utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie della Fondazione per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
- V. prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere dalla struttura di afferenza tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
- VI. non assumere comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della Fondazione o che possano nuocere all'immagine della stessa;
- VII. non utilizzare direttamente o indirettamente l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio per forzare altri componenti a eseguire prestazioni o servizi non configurabili come loro obbligo giuridico. L'abuso può ricorrere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti della Fondazione;
- VIII. non utilizzare servizi, risorse e spazi in modo difforme dai fini istituzionali e comunque in modo illegittimo. A ciascun componente non è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della Fondazione per fini di natura privata o per scopi diversi da quelli istituzionali, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima, nel rispetto formale e sostanziale dei regolamenti vigenti. In particolare, tutti i membri della comunità musicale sono tenuti ad utilizzare in modo proprio le dotazioni e le attrezzature informatiche messe a disposizione dalla Fondazione, anche in un'ottica di tutela dell'ambiente;
- IX. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e prestare la collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

c) Trasparenza, uguaglianza e imparzialità:

- I. astenersi dal farsi coinvolgere in situazioni che possono creare disagio all'istituzione e/o al singolo, anche generando conflitti di interesse, nonché astenersi dal tenere in concreto comportamenti in conflitto di interessi con la Fondazione, ossia comportamenti in cui il vantaggio privato di un componente della comunità musicale o di altro soggetto beneficiario di tale comportamento, non necessariamente di natura economica, contrasta anche solo potenzialmente con i legittimi interessi e le finalità istituzionali della Fondazione, ed, in particolare:
 - i. astenersi dall'assumere o concorrere ad assumere decisioni che coinvolgano interessi individuali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il quarto grado, di persone con cui si intrattengono rapporti. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

- ii. astenersi dall'assumere o concorrere ad assumere decisioni che coinvolgano interessi di associazioni od organizzazioni cui aderisca o partecipi sotto qualsiasi forma, nonché di soggetti, strutture o imprese con cui intrattenga rapporti, in particolar modo ove tali interessi siano in conflitto con quelli della Fondazione;
- II. non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione o non assumere cariche di qualsiasi tipologia con soggetti privati i cui interessi confliggano o siano concorrenziali con quelli della Fondazione. Il conflitto di interessi si realizza anche quando l'incarico prima indicato è conferito al proprio coniuge, ai conviventi, ai parenti o affini entro il quarto grado;
- III. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità e la professionalità. Ricorre nepotismo quando un componente della comunità musicale, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione. Sono assimilate a nepotismo anche pratiche di favoritismo che portino a condotte arbitrarie e contrarie al buon nome della Fondazione, ai valori di onestà e imparzialità e all'interesse di altri soggetti obiettivamente più meritevoli. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze al fine di evitare irragionevoli discriminazioni di soggetti eccellenti o comunque meritevoli;
- IV. non sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che potrebbero determinare, direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti dello svolgimento delle attività della Fondazione. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico in occasione di incontri culturali, visite o convegni pubblici, e sempre che l'accettazione non incida nemmeno indirettamente sullo svolgimento delle attività della Fondazione.

d) Buon nome, reputazione e immagine:

- I. rispettare il buon nome dell'istituzione e a non recare danno alla sua reputazione e alla sua immagine. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di critica e di dissenso;
- II. non utilizzare il logo, il nome e l'immagine della Fondazione, anche in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, sia a titolo oneroso che gratuito, salva espressa autorizzazione e salvo il legittimo esercizio del diritto all'identità personale e professionale;
- III. non esprimere punti di vista personali come se fossero quelli della Fondazione;
- IV. non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome della Fondazione;

e) Accoglienza e valorizzazione delle diversità, rifiuto di ogni discriminazione e risoluzione dei conflitti:

- I. trattare ogni componente la comunità musicale con rispetto e considerazione e non discriminarlo, direttamente o indirettamente, in ragione di motivi quali la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte o le relazioni familiari, l'età, il ruolo occupato, nonché qualunque altro motivo, qui non previsto,

che possa ragionevolmente essere considerato come discriminatorio. Sussiste discriminazione diretta quando, per uno qualsiasi dei motivi di cui sopra, una persona è trattata meno favorevolmente di altre in situazioni analoghe; sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio un componente la comunità musicale, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

- II. adoperarsi per evitare l'insorgere di comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di uno o più componenti la comunità musicale, nonché ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio, supremazia o superiorità morale;
- III. adoperarsi per evitare l'insorgere di conflitti nei confronti di uno o più componenti la comunità musicale, promuovendo il dialogo come strumento di risoluzione di ogni controversia;
- IV. proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate;
- V. accogliere e valorizzare la diversità individuale e culturale;
- VI. assicurare ogni adeguato supporto alla condizione di disabilità;
- VII. promuovere attivamente l'attuazione delle norme relative alla parità di genere.

f) Valorizzazione del merito:

- I. Impegnarsi a riconoscere i meriti acquisiti attraverso idonea pubblicizzazione;
- II. assicurare la trasparenza dei criteri di valutazione;
- III. assicurare la trasparenza e l'equità delle procedure di valutazione.

g) Riservatezza:

- I. rispettare la riservatezza di persone o enti di cui la Fondazione detiene informazioni protette ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- II. non rivelare dati o informazioni classificati come riservati da chi ha diritto e autorità a definirli tali;
- III. non rivelare dati o informazioni riservati riferibili alla partecipazione agli organi della Fondazione.

Art. 5 - Obblighi e impegni

1. E' dovere di ciascun componente la comunità musicale:
 - a. prendere visione del presente Codice;
 - b. familiarizzare con gli standard di condotta individuati nel presente Codice. Le modalità di applicazione dei principi e dei valori condivisi dalla comunità musicale enunciati nel presente Codice.
2. Il componente la comunità musicale può rivolgersi alla Commissione Etica della Fondazione per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice o la condotta da tenere in relazione a fattispecie ivi previste e alle prassi interpretative accumulate nel tempo.
3. La Fondazione si impegna ad individuare gli strumenti e ad attuare gli interventi più efficaci e idonei a garantire conoscenza e diffusione del presente Codice e dei principi generali in esso contenuti.
4. Verranno attuati specifici eventi formativi e informativi finalizzati alla promozione e alla conoscenza dei contenuti del presente Codice e alla sensibilizzazione della comunità musicale.

5. Gli studenti devono assumere un comportamento improntato al rispetto dell'istituzione, dei professori, del personale, degli altri studenti. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare all'attività didattica e alle eventuali prove d'esame nel rispetto, nella collaborazione e nella lealtà dei reciproci rapporti e dei rapporti con i docenti: sono tenuti altresì al medesimo rispetto nelle azioni e nell'eloquio e a un uso responsabile dei locali e delle risorse materiali a loro disposizione.

Art. 6 – Commissione Etica

1. La Commissione Etica è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è composta da tre componenti esterni alla Fondazione, scelti tra esperti in materia amministrativa, gestionale e giuridica.
2. La Commissione Etica ha il compito di monitorare l'applicazione del presente Codice e la concreta attuazione degli impegni in esso indicati, con piena autonomia di mezzi e modi.
3. La Commissione Etica esercita, inoltre, le competenze descritte nell'ambito del procedimento indicato al successivo art. 7.
4. I componenti della Commissione Etica esercitano il loro mandato a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'incarico. La durata del mandato è di anni tre; i componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

Art. 7 - Procedimento

1. La violazione delle regole di condotta del presente Codice costituisce motivo di applicazione di specifiche sanzioni.
2. Qualora l'accertamento della violazione delle regole di condotta del presente Codice integri altresì ipotesi di illecito disciplinare, si applicherà la disciplina prevista per i procedimenti disciplinari. L'azione disciplinare e la relativa sanzione sono assorbenti rispetto al procedimento e alle sanzioni sulla violazione del presente Codice. Sono fatte salve eventuali responsabilità penali, civili, amministrative.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricevuta la segnalazione non anonima o comunque acquisita l'informazione su una eventuale violazione del presente Codice, incarica la Commissione Etica di effettuare apposita istruttoria, ferma restando la disciplina a tutela del rapporto di lavoro subordinato.
4. La Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento dell'incarico di cui al comma 3, informa il Presidente se i comportamenti denunciati o comunque conosciuti possano integrare violazione del presente Codice e in caso affermativo dispone l'avvio del procedimento per le violazioni di cui al presente Codice.
5. Il procedimento si avvia con la comunicazione per iscritto al soggetto coinvolto della presunta violazione commessa.
6. Il Presidente deve sentire il soggetto che si è reso responsabile della presunta violazione, consentendo al medesimo di depositare eventuali osservazioni scritte.
7. Il Presidente dispone l'invio di apposita relazione al Consiglio di Amministrazione, contenente l'acquisizione della notizia, l'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro utile elemento.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro i 30 giorni successivi.
9. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione inviata al componente la comunità musicale della presunta violazione del presente Codice.

Art. 8 - Sanzioni

1. I comportamenti adottati dai componenti la comunità musicale in violazione del presente Codice saranno specificamente sanzionati.
2. Le sanzioni consistono:
 - a. nel richiamo scritto, che consiste in una nota di biasimo a firma del Presidente, trasmessa a tutti i componenti della comunità musicale;
 - b. in caso di recidiva, nella pubblicazione del richiamo sul sito internet della Fondazione.

Art. 9 - Norme finali

1. L'azione penale, civile, amministrativa, eventualmente avviata per gli stessi comportamenti assunti in violazione del presente Codice non sospende il procedimento di cui sopra, né l'eventuale applicazione delle relative sanzioni.
2. In ogni caso di accertata violazione del presente Codice, il componente la comunità musicale deve cessare il comportamento lesivo.